



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

DECRETO N. 1014 del 29 dicembre 2023

Rinnovo per l'anno 2024 degli incarichi degli esperti conferiti dal Commissario straordinario del Governo per il sisma 2016 ai sensi del DPR 9 settembre 2016 e ai sensi dell'art. 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 come modificato dall'articolo 57, comma 3-ter, del decreto legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020 - Ordinanza 6 dicembre 2023 n. 159 recante "Organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2, comma 2, del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art.1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025", con il quale è stato aggiunto il comma 4-septies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2023;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

VISTO il D.P.R. 9 settembre 2016, in particolare:

- l'art. 2, comma 2, il quale stabilisce che il Commissario si avvale di una struttura posta alle sue



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

dirette dipendenze, alla quale può essere assegnato personale appartenente ad amministrazioni pubbliche;

- l'art. 2, comma 3, il quale stabilisce che il contingente di personale assegnato alla struttura del Commissario straordinario è costituito, fra l'altro, da *esperti fino ad un massimo di dieci*, compreso un consigliere giuridico, da scegliere tra persone di comprovata competenza professionale ed esperienza e da nominare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTO l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificato dall'art. 57, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 450, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e da ultimo dall'art. 1, comma 739, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, in particolare l'articolo 7, comma 6, il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali di collaborazione e consulenza, con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione ed inoltre consente la “*proroga dell'incarico originario [...], in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico*”;

VISTO l'articolo 50, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo 57, comma 3-ter del decreto legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, il quale ha previsto, tra l'altro, che alla Struttura del Commissario straordinario sono assegnati fino a cinque esperti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilendo allo stesso art. 57, comma 3-quater, un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Vista l'ordinanza commissariale 6 dicembre 2023, n. 159, recante “Organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;

CONSIDERATA la necessità di proseguire, tra l'altro, nell'opera di stretto coordinamento ed integrazione tra i programmi di ricostruzione adottati con le ordinanze commissariali, come previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dall'art. 11 del decreto-legge n.76 del 2020, e gli interventi, di competenza del Commissario straordinario per il sisma 2016, inseriti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, al fine di valorizzare questi ultimi in funzione di accompagnamento della ricostruzione e di potenziamento delle misure di supporto al tessuto sociale, economico e produttivo dei territori interessati dalla ricostruzione, evitando sovrapposizioni e duplicazioni degli interventi e delle relative risorse;

CONSIDERATO inoltre che la durata degli incarichi di esperto ai sensi del DPR 9 settembre 2016 conferiti alla dott.ssa Chiara Ercoli (decreto n.41 del 30 gennaio 2023), dott.ssa Caterina Navach (decreto n. 151 del 6 marzo 2023), Cons. Eugenio Madeo (decreto n.351 del 17 maggio 2023), Avv. Sabrina Tosti (decreto n. 455 del 21 giugno 2023), dott. Pierluigi Raimondi (decreto n. 633 del 31 agosto 2023), è legata alla “*data di scadenza della gestione commissariale, salvo ulteriore proroga prevista dalla normativa di competenza*”;

CONSIDERATO infine che la durata degli incarichi di esperto conferiti ai sensi dell'art. 50, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo 57, comma 3-ter del decreto legge n. 104 del 2020, alla Dott.ssa Antonella Nicotra (decreto n. 8 del 18 gennaio 2021); Prof.ssa Avv. Valentina Sessa (decreto n. 7 del 18 gennaio 2021); Prof. Arch. Massimo Sargolini (decreto n. 578 del 9 dicembre 2021), è legata alla “*data di scadenza della gestione commissariale, salvo ulteriore proroga prevista dalla normativa di competenza*”;

VISTO il *curriculum vitae* di ciascuno dei sopraelencati esperti;

VALUTATA la perdurante esigenza di continuare ad avvalersi della loro collaborazione per la realizzazione dei compiti e degli obiettivi assegnati al Commissario straordinario dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dall'art. 11 del decreto-legge n.76 del 2020, nonché per il coordinamento con gli interventi, di competenza del Commissario straordinario per il sisma 2016, inseriti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui al decreto-legge n. 59 del 2021 e al decreto-legge n. 77 del 2021;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

RITENUTO per quanto rappresentato, di procedere alla conferma per l'anno 2024 di tutti i sopra elencati esperti, alle medesime condizioni, anche relative al compenso, già previste nei decreti di nomina, e che detta conferma è disposta per consentire la prosecuzione delle attività indispensabili della Struttura commissariale sisma 2016, alla luce della futura proroga della operatività della gestione commissariale e della struttura a supporto disposta dalla citata legge di bilancio per l'anno 2024;

RILEVATO altresì che resta fermo quanto stabilito nei decreti di nomina con riferimento alla durata degli incarichi, connessa alla proroga della gestione straordinaria ovvero alla durata dell'incarico del Commissario Straordinario;

DATO ATTO che l'efficacia del presente decreto e l'effettiva decorrenza degli incarichi relativi agli esperti che siano dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono condizionati all'acquisizione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico rilasciata, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dalla rispettiva amministrazione di appartenenza, nonché all'acquisizione della dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di cause di inconfirabilità e incompatibilità ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013 e della legge n. 190 del 2012, che ciascuno dei sopraelencati esperti dovrà produrre con note da acquisire al protocollo della Struttura commissariale e da conservarsi in atti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e in particolare l'articolo 2, comma 3, che estende gli obblighi previsti nel medesimo codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;

CONSIDERATO che il Commissario straordinario e la Struttura commissariale si attengono in proposito al "Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri", approvato con DPCM 16/09/2014;

CONSIDERATO inoltre che l'esecuzione dell'incarico di collaborazione professionale potrebbe comportare l'utilizzo di dati personali nella disponibilità del Commissario straordinario in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679;

VISTO l'art. 15 del legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che indica gli obblighi di pubblicazione degli incarichi di collaborazione e consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'articolo 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, rubricato "Controllo della Corte dei conti" il quale stabilisce che sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei Conti i provvedimenti di natura regolatoria



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario;

VISTO il parere rilasciato dal competente Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;

DECRETA

- 1.** Sono rinnovati per l'anno 2024, fatta salva l'entrata in vigore della Legge di bilancio contenente la proroga della gestione commissariale sino al 31 dicembre 2024, alle condizioni e modalità di cui ai decreti di nomina richiamati in premessa, gli incarichi degli esperti della Struttura commissariale conferiti ai sensi del D.P.R. 9 settembre 2016 e, a seguito di selezione pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo 57, comma 3-ter del decreto legge n. 104 del 2020.
- 2.** Il rinnovo degli incarichi dei sopra indicati esperti è disposto per evitare l'interruzione e consentire la prosecuzione delle complesse attività in essere, essenziali ed indispensabili per i processi di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del Centro Italia, ed assicurare le funzioni e gli adempimenti previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dalle ordinanze commissariali.
- 3.** Agli esperti è riconosciuto il compenso previsto dalle disposizioni relative a ciascun incarico e dai decreti di nomina, richiamati in premessa. I compensi sono liquidati con rate bimestrali posticipate. Ai fini della liquidazione del compenso, gli esperti sono tenuti a presentare al Commissario straordinario una relazione sulle attività svolte nel corso del relativo periodo di riferimento.
- 4.** Agli esperti sono riconosciute le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento delle attività demandate, nei limiti complessivi previsti per il Commissario e per gli esperti dall'art. 50, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016.
- 5.** La spesa relativa agli incarichi di cui al presente decreto graverà sulla contabilità speciale intestata al Commissario, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
- 6.** In relazione agli incarichi, gli esperti agiranno in qualità di soggetto autorizzato al trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e s.m.i. secondo quanto più in dettaglio specificato in apposito documento integrativo dei rapporti in essere.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

- 7.** In relazione agli incarichi, gli esperti dovranno attenersi al “Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, approvato con DPCM 16/09/2014, nonché ad ogni ulteriore disposizione emanata dal Commissario straordinario e/o dalla Direzione Generale in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di corruzione e di illegalità, secondo quanto più in dettaglio specificato in apposito documento integrativo dei rapporti in essere.
- 8.** In caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti, il rapporto con gli esperti si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c.
- 9.** L’efficacia del presente decreto e l’effettiva decorrenza degli incarichi relativi agli esperti che siano dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono condizionati all’acquisizione dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico rilasciata, ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dalla rispettiva amministrazione di appartenenza, nonché all’acquisizione della dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di cause di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013 e della legge n. 190 del 2012, che ciascuno dei sopraelencati esperti dovrà produrre con note da acquisire al protocollo della Struttura commissariale e da conservarsi in atti.
- 10.** Il presente decreto è pubblicato ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., sul sito del Commissario nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI
VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SU DECRETO COMMISSARIALE:

“Rinnovo per l’anno 2024 degli incarichi dei Sub commissari e degli esperti conferiti dal Commissario straordinario del Governo per il sisma 2016 ai sensi del DPR 9 settembre 2016 e ai sensi dell’art. 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 come modificato dall’articolo 57, comma 3-ter, del decreto legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020 - Ordinanza 6 dicembre 2023 recante “Organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta che la spesa presunta di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle risorse depositate in contabilità speciale n. 6035, per la quale se ne certifica la capienza.

Data 29.12.2023

per Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità
Rag. Emilio Desideri